



COMUNE DI FOLLO
Provincia di La Spezia

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

COMUNE DI FOLLO

(PROVINCIA DI LA SPEZIA)

ORDINANZA N. 18 DEL 12/09/2000

OGGETTO: Determinazione degli orari di attività dei Pubblici Esercizi (Art. 8 Legge 25/08/91 n. 287).

IL SINDACO

- VISTO l'art. 8 della legge 287/1991 in base al quale il Sindaco, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, determina l'orario minimo e massimo di attività dei Pubblici Esercizi che potrebbe essere differenziato nell'ambito dello stesso Comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate;
- VISTO l'art. 8 Comma 2 della citata legge 287/91, il quale consente all'Esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di ore 2 consecutive;
- VISTO l'art. 8 Comma 3 della stessa legge 287/91, il quale dispone che gli Esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al Pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile;
- RITENUTO di dover determinare gli orari di attività dei Pubblici Esercizi come previsto dall'art. 8 della legge 287/91;
- AL FINE di permettere ai Consumatori di usufruire dei servizi delle somministrazioni con facilità e continuità, salvaguardando nel contempo oltre le esigenze commerciali e di tutela dei lavoratori anche le esigenze attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica;
- ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 8 della legge 287/91;
- VISTO il T.U.L.P.S. n. 773/1931 e il relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTO il D.P.R. 24/07/1977 n. 616;
- VISTO la legge 08/06/1990 n. 142;

ORDINA

L'orario minimo dei Pubblici Esercizi è di ore 8 e l'orario massimo è di ore 20.

In ogni caso, a prescindere dall'orario scelto, gli Esercenti dovranno chiudere il locale entro le ore 01,00 A.M.

Eventuali servizi ai tavoli posti all'esterno degli esercizi di somministrazione dovranno cessare inderogabilmente entro le ore 24,00.

Dopo le ore 24,00 è altresì vietato l'uso di Juke-Box e apparecchi simili, nonché l'esercizio di giochi sia pure regolarmente autorizzati.

DEROGHE

A tutti gli Esercizi, limitatamente ai giorni di Venerdì, Sabato e prefestivi, è consentito protrarre l'orario di chiusura sino alle ore 02,00 A.M. del giorno seguente.

Per la giornata del 31 Dicembre di ogni anno l'orario di chiusura potrà essere protratto sino alle ore 04,00 del giorno successivo salvo deroga.

Nel caso in cui, durante l'orario di chiusura o della protrazione in deroga, si verificassero disturbi alla quiete pubblica ovvero superamento dei limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla legge, accertati dagli organi di Polizia o denunciati dai cittadini, tali orari potranno essere ridotti e le deroghe revocate, anche ad un singolo Esercizio.

E' consentito all'Esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'Esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto. Inoltre l'Esercente può effettuare una chiusura intermedia dell'Esercizio, fino al limite massimo di due ore consecutive.

In ogni caso non può essere superato l'orario massimo di attività previsto nel presente provvedimento. L'orario stabilito, sia quello minimo che quello massimo, avrà validità per tutto l'anno indipendentemente dalla variazione oraria a seguito dell'ora legale.

Nel rispetto dei limiti minimi fissati dal Sindaco, l'operatore potrà anche, in rapporto all'ubicazione dell'Esercizio, all'affluenza dei clienti, al periodo stagionale, scegliere orari diversificati durante l'anno.

OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

Il Titolare dell'attività ha l'obbligo ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 287/91:

1. **Di comunicare preventivamente al Comune** l'orario adottato compresa l'eventuale scelta di usufruire della deroga all'orario di chiusura;
2. **Di renderlo noto al pubblico** con l'esposizione di apposito cartello ben visibile;
3. **Lo stesso obbligo compete all'esercente per ogni variazione d'orario** che potrà essere effettuata con cadenza non inferiore a 60 giorni e dovrà pervenire al Comune con un anticipo di almeno 7 giorni.

L'eventuale inadempienza anche ad uno soltanto dei predetti obblighi comporterà l'applicazione della prevista sanzione amministrativa e quanto contemplato nell'art. 10 della legge 287/91.

Eventuali disservizi per l'utenza così come eventuali disturbi per la quiete pubblica, accertati dagli organi di Polizia o denunciati dai cittadini, determineranno una ulteriore verifica degli orari onde garantire il servizio minimo al cittadino e la salvaguardia dell'interesse pubblico.

Dalla data odierna cessa di avere vigore ogni disposizione contraria ed incompatibile con il presente provvedimento.

Le violazioni alle disposizioni di cui sopra saranno sanzionate a termini di legge.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, si avverte che avverso la presente ordinanza, potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune.

Copia del presente provvedimento verrà:

- affisso all'Albo Pretorio del Comune;
- inviato ai rappresentanti nel Comune delle Associazioni di Categoria;
- inviato alla Forza Pubblica;
- comunicato agli operatori del Settore.

I Vigili Urbani e la Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

IL SINDACO
(Marco Vignudelli)
